

I nostri specialisti conoscono i rischi.  
Uno per uno.

Made possible  
QBE



CHI SIAMO

VENERDI: 21 OTTOBRE 2016

LOGIN REGISTRATI

insurance Trade<sup>®</sup>.IT

RAGGIUNGI LA VETTA  
CON IL PERCORSO IN  
LOSS ADJUSTMENT

EDITORIALI MERCATO INTERVISTE CARRIERE TECNOLOGIE COMPAGNIE INTERMEDIARI

OSSERVATORI

AGENDA BLOG EDICOLA PARTNER FORMAZIONE ABBONAMENTI VIDEO CONVEGNI

Cerca nel sito...

OSSERVATORI » LEGISLAZIONE

## L'orientamento della Cassazione sul danno biologico intermittente

Il risarcimento riconosciuto per lesioni illecite subite da terzi può essere ridotto proporzionalmente, nel caso in cui la sentenza avvenga dopo la morte del danneggiato, e per cause non collegabili all'illecito



02/02/2016

Autore: Filippo Martini

La prima sentenza dell'anno nuovo che annotiamo come più interessante, fra le molte già pubblicate e approdate sulle nostre scrivanie, è quella depositata lo scorso 18 gennaio (Cassazione Civile, sez. III, n. 679, Pres., rel. Ambrosio) perché ci rievoca alcuni canoni e regole del nostro sistema di risarcimento del danno alla persona, ai quali è sempre bene attingere e mai smettere di rammentare.

La vicenda è una tipica situazione che si verifica in un numero importante e costante di controversie nelle quali il giudice sia chiamato a riconoscere il compenso risarcitorio a una vittima di illecito di terzi che abbia determinato un danno alla persona, con conseguenze invalidanti permanenti (danno biologico).

È la situazione in cui la vittima dell'illecito, che ha subito le conseguenze pregiudizievoli della lesione provocata dall'azione illecita, sopraggiunga a morte prima che il giudice abbia liquidato il danno in sentenza, e per cause diverse da quelle connesse all'illecito stesso. In buona sostanza, è l'ipotesi in cui il danneggiato sopravviva alla lesione, diciamo

per un periodo di due anni, subendone quindi le conseguenze menomanti, ma poi deceda per causa diversa dal sinistro (morte naturale, malattia, eccetera) in nessun modo a esso ricollegabile.

Il problema che si pone all'interprete e al giudice è quello di determinare una somma, da riconoscere a titolo risarcitorio, che sia parametrata a un lasso di tempo certo di permanenza in vita della vittima, e non a un lasso di presumibile durata futura della vita stessa.

Le **tabelle di Milano**, che sono come sappiamo il sistema risarcitorio nazionale adottato pressoché da ogni tribunale dello Stato, si basano su indici di calcolo riferiti alla presumibile permanenza in vita di una persona: tanti più anni si presume che la vittima sopravviva con la lesione, tanto più alta sarà la somma riconosciuta. Questa è la ragione per la quale, a parità di lesione, le tabelle riconoscono a un soggetto giovane molto più che a uno anziano.

La Tabella di Milano si consolida come parametro

Il punto quindi è il quantum da risarcire nel momento in cui la persona lesa sopravviva per un lasso di tempo limitato e certo, nel senso se la somma riconosciuta dalla tabella vada riconosciuta comunque per intero, ovvero se la stessa debba essere proporzionata al periodo effettivo di vita del danneggiato.

Su questa questione la giurisprudenza di merito è assai dibattuta e contraddittori sono gli orientamenti registrati.

Più solida nei suoi convincimenti è, invece, la suprema Corte di Cassazione che, in materia di risarcimento del danno biologico in favore del danneggiato deceduto in corso di processo, richiede l'adozione di parametri chiari e congrui al lasso di tempo di effettivo apprezzamento della lesione.

Questa è appunto la chiara massima di questa recentissima sentenza oggi segnalata: "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodotti. Infatti, quando la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statica, e diventa un dato noto per essere il danneggiato deceduto per circostanze autonome dall'evento lesivo, la liquidazione del danno biologico, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative all'integrità-psicofisica, va parametrata alla durata effettiva della stessa". Il criterio empirico per determinare tale ammontare consiste in una operazione per equazione tra la somma che sarebbe spettata per la durata prevista (in statistica) della vita media dell'individuo e il lasso di tempo che lo stesso abbia invece effettivamente vissuto: se il valore tabellare porta a 100 per dieci anni di vita presunta e la vittima sopravviva solo due anni alla lesione, la somma da riconoscere sarà pari a 2/10 del valore tabellare, e non all'intera somma.

Questo principio qui rammentato dalla Cassazione ci permette così di ricordare che i criteri tabellari in uso presso i tribunali dello Stato non sono mai rigidi, ma possono ben essere adattati alle dimensioni concrete del caso, sempre sotto il controllo e con il prudente apprezzamento del magistrato.

TABELLA  
 Danno  
 INFIRMITA'

Invalidità	Danno non patrimoniale per il primo anno	Danno non patrimoniale per il primo e il secondo anno	Danno non patrimoniale per ogni ulteriore anno successivo	Aumento personalizzato
1	63	110	31	50%
2	133	234	67	50%
3	212	371	106	50%
4	298	522	149	50%
5	393	687	196	50%
6	518	907	259	50%
7	659	1154	330	50%
8	816	1429	408	50%
9	989	1731	495	50%
10	1187	2077	593	49%
11	1377	2409	688	48%
12	1580	2764	790	47%
13	1797	3145	899	46%
14	2028	3549	1014	45%
15	2276	3982	1138	44%
16	2537	4439	1268	43%
17	2814	4924	1407	42%
18	3105	5434	1553	41%
19	3413	5973	1707	40%
20	3737	6539	1868	39%
21	4077	7135	2038	38%
22	4433	7758	2216	37%
23	4806	8411	2403	36%
24	5196	9093	2598	35%
25	5604	9807	2802	34%
26	6028	10550	3014	33%
27	6472	11325	3236	32%
28	6932	12130	3466	31%
29	7411	12970	3706	30%
30	7908	13839	3954	29%
31	8425	14744	4213	28%
32	8960	15680	4480	27%
33	9515	16652	4758	26%
34	10089	17655	5044	25%
35	10613	18573	5307	25%
36	11149	19510	5574	25%
37	11699	20473	5849	25%

38	12260	21455	6130	25%
39	12836	22463	6418	25%
40	13423	23491	6712	25%
41	14026	24545	7013	25%
42	14639	25618	7319	25%
43	15267	26717	7633	25%
44	15906	27835	7953	25%
45	16560	28979	8280	25%
46	17224	30143	8612	25%
47	17904	31333	8952	25%
48	18595	32541	9298	25%
49	19301	33777	9650	25%
50	20017	35031	10009	25%
51	20737	36290	10369	25%
52	21457	37551	10729	25%
53	22180	38814	11090	25%
54	22901	40076	11450	25%
55	23623	41340	11811	25%
56	24345	42604	12173	25%
57	25064	43863	12532	25%
58	25783	45120	12891	25%
59	26500	46374	13250	25%
60	27214	47625	13607	25%
61	27927	48871	13963	25%
62	28633	50107	14316	25%
63	29338	51341	14669	25%
64	30041	52573	15021	25%
65	30737	53791	15369	25%
66	31431	55004	15716	25%
67	32119	56208	16059	25%
68	32803	57405	16402	25%
69	33484	58596	16742	25%
70	34157	59775	17078	25%
71	34825	60945	17413	25%
72	35489	62106	17744	25%
73	36143	63251	18072	25%
74	36795	64392	18398	25%
75	37441	65522	18720	25%
76	38080	66640	19040	25%
77	38711	67745	19356	25%
78	39343	68850	19671	25%
79	39959	69928	19979	25%

80	40574	71004	20287	25%
81	41180	72065	20590	25%
82	41781	73117	20891	25%
83	42381	74166	21190	25%
84	42970	75198	21485	25%
85	43554	76220	21777	25%
86	44131	77230	22066	25%
87	44706	78235	22353	25%
88	45274	79229	22637	25%
89	45838	80217	22919	25%
90	46396	81193	23198	25%
91	46950	82162	23475	25%
92	47501	83126	23750	25%
93	48047	84083	24024	25%
94	48591	85034	24295	25%
95	49130	85977	24565	25%
96	49670	86922	24835	25%
97	50205	87859	25103	25%
98	50741	88798	25371	25%
99	51273	89728	25637	25%
100	51810	90667	25905	25%

**Spiegazione della tabella:**

**Colonna n.1:** indica la percentuale di invalidità.

**Colonna n.2:** indica la liquidazione del danno in caso di morte trascorso 1 anno dall'evento lesivo.

**Colonna n.3:** indica la liquidazione del danno in caso di morte trascorsi 2 anni dall'evento lesivo.

**Colonna n.4:** indica la liquidazione del danno per ogni anno di vita vissuta a partire dal terzo anno dall'evento lesivo.

**Colonna n.5:** indica la percentuale di personalizzazione così come prevista già nella tabella di Milano.